

	<p>Comune di</p> <p><b>BUSSERO</b></p>	<p>Numero</p> <p><b>11</b></p>	<p>Data</p> <p><b>29/04/2025</b></p>
---	--	--------------------------------	--------------------------------------

## Verbale di deliberazione **Consiglio Com.le**

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**

**Originale**

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in materia, vennero oggi convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Seguenti consiglieri:

Vadori Massimo	Sindaco	Laura Manzoni	Consigliere
SI		SI	
Livraghi Thomas		Castellano Santolo	Assessore
Vicesindaco	SI	SI	
Rusnati Curzio Aimò		Olini Milena	Consigliere
Consigliere	SI	SI	
Elisabetta Gilardelli	Assessore	Ferrari Ezio	Consigliere
SI		NO	
Beatrice Pistola	Consigliere	Soda Angela	Consigliere
SI		SI	
Annalisa Colella		Costa Angela	Consigliere
Consigliere	SI	SI	
Marco Vergani			
Consigliere	SI		

Totale presenti 12

totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Malara Francesco Antonio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Laura Manzoni, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**

\* \* \* \* \*

Il Presidente cede la parola all'assessore Castellano Santolo.

L'assessore Castellano Santolo illustra le raccomandazioni di ARERA – organo di vigilanza TARI - in merito ad equilibrio auspicabile del rapporto\ costi tra utenze domestiche / non domestiche che nel precedente anno si attestava pari al 63% per le utenze domestiche e 37% non domestiche.

Il riequilibrio della ripartizione è attuato dal Comune di Bussero facendo confluire la diminuzione totale delle tariffe del 7%. Il nuovo dato sarà sul riequilibrio del 67% per le utenze domestiche e del 33% a favore delle utenze non domestiche.

Il Presidente, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”) convertito nella legge n. 15 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i

Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la delibera n. 138/2021/R/rif del 30.03.2021, “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la delibera n. 363/R/rif del 03.08.2021, “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025”;
- la delibera ARERA n. 389/2023/R/rif del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa*

*l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- al comma 660 stabilisce *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e*

*deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

- *al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

**DATO ATTO** che, con delibera C.C. in data 20/12/2024, n. 65, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria del periodo 2025/2027;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n 10. in data 29.04.2025, con la quale è stata approvata la revisione infraperiodo del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024/2025, anno 2025, per la gestione dei rifiuti, il quale espone per l’anno 2025 un totale di costi efficienti pari ad Euro 1.003.319, di cui Euro 598.893 per costi variabili ed Euro 404.425 per costi fissi;

**CONSIDERATO** che l’approvazione del PEF costituisce atto presupposto per l’applicazione delle tariffe TARI del corrispondente anno di competenza;

**VISTE** le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 che contribuiscono a ridurre il costo del PEF da coprire con le tariffe per il 2025, le quali ammontano a Euro 11.791, come approvato con la delibera consigliare n. 10 del 29.04.2025;

**DATO ATTO**, quindi, che sulla base delle sopra indicate entrate il limite tariffario 2025 da utilizzare per la determinazione delle tariffe TARI è pari ad Euro 991.528, di cui Euro 587.102 per costi variabili ed Euro 404.425 per costi fissi;

**ATTESO** che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto da parte delle utenze domestiche e non domestiche;

**DATO ATTO CHE:**

- i criteri per la determinazione della tariffa TARI sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico per ciascun giorno, maggiorata sino al 100%;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

**VISTO** il prospetto tariffario redatto da CEM Ambiente S.p.a, soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che, dalla banca dati TARI del Comune di Bussero elaborata dal gestore del servizio integrato di gestione di rifiuti urbani, CEM Ambiente S.p.a., e richiamata nell'All. A), risulta che:

- le utenze domestiche hanno una superficie complessiva di mq 438.300, mentre le utenze non domestiche hanno una superficie complessiva pari a mq 124.661;
- i rifiuti teorici sono pari a complessivi Euro 2.704.597,06 per le utenze domestiche, mentre sono pari a complessivi Kg 490.502,94 per le utenze non domestiche;
- il numero di utenze domestiche è pari a 3.924, mentre le utenze non domestiche sono pari a 254;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra e dei coefficienti Kd riportati nelle tabelle 4a e 4b dell'Allegato 1 al D.p.r. n. 158/1999, appare ragionevole stimare una produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche pari al 33% del totale della produzione di rifiuti prevista, come indicato nell'allegato prospetto A), determinando quindi per differenza anche la potenzialità da parte delle utenze domestiche a produrre rifiuti pari al 67% del totale;

**RILEVATO**, quindi, che ripartendo secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle risultanze attuali della banca dati con le percentuali sopra indicate, si determinano le tariffe TARI da applicare con decorrenza 01.01.2025, riportate nell'allegato prospetto A);

**ACCERTATO** che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), nonché delle componenti perequative CSEA UR1 e UR2;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 36 del 08.11.2018 di approvazione del "Progetto Ecu sacco";

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 13.05.2014, come modificato da deliberazione di C.C. n. 21. del 29.06.2021;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Olini, Costa e Soda), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che le tariffe della TARI per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche sono quelle riportate nell'allegato prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono state determinate ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche (67%) e non domestiche (33%), sulla base delle risultanze attuali della banca dati tributaria;
- 3) di stabilire in due il numero delle rate di versamento del tributo per l'anno 2025 e più precisamente: la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre, fermo restando che la Giunta comunale può comunque differire i termini dei versamenti per esigenze particolari;
- 4) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con la citata revisione infraperiodo del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024/2025, anno 2025, per la gestione dei rifiuti, approvato con delibera di C.C. n.10 del 29.04.2025;
- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Olini, Costa e Soda), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti.

**Allegati:**

A) *Tariffe TARI 2025.*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 15**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2025

Il Responsabile di Settore  
Avv.Michele Massimo Corvasce

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Avv.Michele Massimo Corvasce

Letto, confermato e sottoscritto,

**PRESIDENTE**  
Laura Manzoni

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Malara Francesco Antonio

.....

La presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Francesco Antonio Malara in data 07/05/2025  
Manzoni Laura in data 08/05/2025